

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Lazzarini, Montemaggi, Semprini

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT. PAOLO LAZZARINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. CARLO VINCENZO SEMPRINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. DINO BERARDOCCO

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
<http://www.stucomas.com>

Rimini, 6 dicembre 2011

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: ***CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 12/2011***

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

LEGGE DI STABILITÀ 2012

Le principali novità per le imprese e i professionisti introdotte dalla Legge di Stabilità 2012

La Legge di Stabilità per l'anno 2012 è stata l'occasione per il Governo uscente di intervenire per la quarta volta negli ultimi mesi in materie di interesse generale. Le novità contenute nella legge presentano indubbi punti di criticità in merito alla loro corretta interpretazione ed applicazione che, stante l'imminenza dell'entrata in vigore prevista nella maggior parte dei casi il 1° gennaio 2012, necessiteranno dei dovuti chiarimenti. Riassumiamo le principali novità che interessano le imprese e i professionisti:

- **SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI:** è consentita la costituzione di società tra professionisti (Stp), aventi come oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. La costituzione può avvenire sotto forma di società di persone, di capitali ovvero di cooperative.
- **SINDACO UNICO:** nelle società a responsabilità limitata le funzioni di controllo non saranno più svolte da un organo collegiale (Collegio sindacale), ma da un Sindaco unico. Nelle società per azioni aventi ricavi o Patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere un sindaco unico in luogo dell'organo collegiale.
- **BILANCIO SEMPLIFICATO:** le società a responsabilità limitata che non hanno l'obbligo di nomina del Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definirsi con D.M. da adottarsi entro il 30/03/12.
- **LIQUIDAZIONI IVA:** i limiti per la liquidazione periodica Iva trimestrale sono equiparati a quelli previsti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata.
- **ESONERO DA TENUTA CONTABILITÀ:** i contribuenti in regime di contabilità semplificata, vale

a dire € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi ed € 700.000,00 per altre attività, e i lavoratori autonomi, che effettuano incassi e pagamenti esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, possono sostituire con gli estratti conto bancari la tenuta delle scritture contabili.

➤ **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:** il reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ridotto in misura forfetaria dei seguenti importi:

- 1,1% dei ricavi fino a euro 1.032.000,00;
- 0,6% dei ricavi oltre a euro 1.032.000,00 e fino a euro 2.064.000,00;
- 0,4% dei ricavi oltre a euro 2.064.000,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 non si applica la commissione sul pagamento del carburante per importi inferiori a € 100, effettuato tramite carta di credito, né in capo all'esercente l'impianto né in capo all'acquirente.

➤ **CREDITI VERSO P.A.:** anche al fine di consentire la cessione pro-soluto nei confronti di banche e intermediari finanziari riconosciuti, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali certificano, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'eventuale certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

➤ **GESTIONE SEPARATA INPS:** le aliquote contributive per gli iscritti vengono aumentate dell'1%.

➤ **INCREMENTI PRODUTTIVITÀ:** viene prorogata per l'anno 2012 la detassazione per l'incremento di produttività del lavoro di cui al D.L. n.93/08.

➤ **APPRENDISTATO:** per le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, in capo ai datori di lavoro è previsto uno sgravio contributivo integrale sui contributi maturati nei primi tre anni. A decorrere dal quarto anno l'aliquota si riduce al 10%. La disposizione trova applicazione per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.

(L. n.183 del 12/11/11, G.U. n.265 del 14/11/11)

MODELLO F24

Il modello F24 consentirà anche il versamento delle imposte indirette

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni; all'imposta di registro; all'imposta ipotecaria; all'imposta catastale; alle tasse ipotecarie; all'imposta di bollo; all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine; ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale. A dare attuazione al decreto, stabilendo termini e modalità operative, sarà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, ad oggi non ancora emanato.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 08/11/11, G.U. n.266 del 15/11/11)

ANTIRICICLAGGIO

Operazioni in contanti sopra i 2.500 euro: comunicazione non sempre obbligatoria

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante sopra i 2.500 euro non concretizzano automaticamente una violazione del divieto di movimentazione di contante per importi superiori a tale soglia e, pertanto, non comportano l'obbligo per gli intermediari finanziari e le banche di effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. È quanto precisa il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una circolare condivisa con Banca d'Italia, Unità di informazione finanziaria e Guardia di Finanza. Nel documento sono fornite ulteriori indicazioni per quanto riguarda la segnalazione al Mef dei libretti di deposito al portatore superiori a 2.500 euro e non regolarizzati entro il 30 settembre 2011.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare, 04/11/11)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Proroga al 31 dicembre 2011 della comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo PEC

Il D.L. n.185/08 ha previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto stesso dovessero comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che i soggetti che non abbiano comunicato entro la scadenza menzionata al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC possono comunque effettuare tale adempimento entro il termine del 31 dicembre 2011, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art.2630 del Codice Civile.

(Ministero dello Sviluppo economico, Circolare n.224402, 25/11/11)

ACQUISTO PRIMA CASA

Rinuncia da parte del contribuente all'agevolazione se non sono decorsi i 18 mesi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il caso di rinuncia volontaria all'agevolazione fruita per l'acquisto della prima casa in data successiva a quella del rogito di acquisto dell'immobile.

Il richiedente può revocare la dichiarazione di intento resa nell'atto di volere trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile entro 18 mesi dall'acquisto solo se il termine è ancora pendente. Qualora l'acquirente si trovi nell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto, è sua facoltà comunicare la revoca della dichiarazione espressa nell'atto e richiedere la riliquidazione con le aliquote ordinarie delle imposte agevolate assolate in sede di registrazione del rogito di acquisto dell'abitazione. In tal modo, non trova applicazione la sanzione del 30% ma dovrà essere versata solamente la differenza di imposta rispetto alla liquidazione delle imposte di registro (o iva), ipotecaria e catastale con le aliquote ordinarie rispetto a quelle agevolate, oltre agli interessi decorrenti dalla data di stipula dell'atto.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.105, 31/10/11)

DETRAZIONE 36%

La soglia di spesa agevolabile di 48.000 euro è unica per l'abitazione e le pertinenze

La detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni edilizie compete per le spese sostenute fino a concorrenza di un ammontare massimo pari a €48.000 per unità immobiliare. La Commissione Finanze della Camera ha chiarito che la soglia di spesa, nel caso di intervento agevolabile che riguardi anche la pertinenza dell'abitazione (garage o cantina), va inteso unitariamente, non potendosi considerare un limite autonomo di spesa per l'abitazione e un limite autonomo per la pertinenza.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito *web* la versione aggiornata a novembre 2011 della guida "*Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali*", in cui sono esposte le istruzioni per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio.

(Commissione Finanze, Risposta n.5-05678, 09/11/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 103,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di ottobre 2011 è pari 3,332442.

(Istat, Comunicato, 16/11/11)

COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI

Il D.L. n.138/11 ha introdotto delle specifiche conseguenze nel caso in cui i soci della società, o i familiari dell'imprenditore, utilizzino beni intestati alla società, o alla ditta individuale. In particolare:

- ⇒ si viene a generare in reddito diverso in capo all'utilizzatore;
- ⇒ i costi del bene utilizzato divengono indeducibili;
- ⇒ è istituito l'obbligo di presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo. I dati raccolti tramite tale comunicazione potranno quindi essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per condurre i controlli fiscali sulla congruità dei redditi dichiarati dagli utilizzatori.

La comunicazione

Con provvedimento del 16 novembre 2011, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione. Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato (quindi si tratta di una comunicazione da rendere *una tantum*, sino a successiva variazione).

Entro il **31 marzo 2012** occorrerà presentare una specifica comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento (una sorta di comunicazione della situazione iniziale). La comunicazione per il 2011 va quindi resa anche se l'utilizzo personale del bene è cessato nel corso del 2011.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

- ⇒ per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi (quindi anche se il figlio del socio utilizza una vettura intestata alla società);
- ⇒ o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo (quindi, ad esempio, se i soci della *holding* utilizzano una vettura intestata ad una delle società controllate, ma anche nel caso di utilizzo di beni intestati a società controllanti o collegate).

Contenuto

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

Beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni (con le relative informazioni):

- autovettura (numero di telaio)
- altro veicolo (numero di telaio)
- unità da diporto (lunghezza in metri)
- aeromobile (potenza del motore in KW)
- immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali)
- altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad €3.000 al netto dell'imposta)

Nella comunicazione vanno indicati anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Il riferimento alla "*società concedente*" dovrebbe quindi restringere l'obbligo di

comunicazione agli apporti effettuati nei confronti delle sole società che abbiano in concessione ai soci un bene. Nel qual caso, comunque, dovrebbero essere monitorati tutti i finanziamenti e le capitalizzazioni.

Su specifica richiesta dei clienti, lo Studio provvederà ad inviare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. Vista la delicatezza della questione, nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell'impresa, si invita la gentile clientela a prendere appuntamento con il professionista di riferimento per valutare la propria posizione per l'obbligo in scadenza il prossimo 31 marzo, anche al fine di un importante confronto sui molti dubbi che oggi ancora esistono in merito al campo di applicazione della disposizione.

DETRAZIONE 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN SCADENZA IL PROSSIMO 31 DICEMBRE 2011

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente avere sostenuto le spese entro il prossimo 31 dicembre 2011. Per quanto riguarda le modalità di sostenimento della spesa occorre distinguere tra soggetti non titolari di reddito di impresa e soggetti titolari di reddito d'impresa.

- ➔ Per i soggetti non titolari di reddito d'impresa vige il principio di cassa, per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale.
- ➔ Per le imprese, invece, il momento dell'effettivo pagamento non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell'intervento energetico abbiano quale competenza il periodo d'imposta 2011.

Pertanto, il sostenimento della spesa è legato a due momenti diversi, cioè alla data di pagamento per i soggetti non titolari di reddito di impresa ovvero alla competenza economica per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito di impresa.

L'agevolazione fiscale del 55% è, attualmente, fruibile per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2011, salvo l'approvazione di una proroga per i prossimi periodi di imposta. Ad oggi, le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 non potranno godere di alcun tipo di detrazione.

La detrazione del 55% dell'importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell'imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo (per le spese sostenute nel periodo di imposta 2011). Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011, è necessario presentare una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2011 entro il prossimo 30 marzo 2012.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>, dei dati relativi agli interventi realizzati.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento dell'invio telematico delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d'anno non comporta la decadenza dalla fruizione della detrazione del 55%, ma l'applicazione della sanzione in misura fissa (da €258 a €2.065) prevista dall'art.11, co.1 del D.Lgs. n.471/97, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2011

I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2011 entro il prossimo **27 dicembre 2011**.

L'acconto - che **non è dovuto** nel caso in cui risulti di importo inferiore a €103,29 - va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	⇒	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente ;
6035	⇒	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente .

Casi di esonero

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

CASI DI ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA
<ul style="list-style-type: none"> ▶ soggetti che hanno iniziato l'attività in corso d'anno; ▶ soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali); ▶ soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente; ▶ soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risulta un'eccedenza a credito; ▶ soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive); ▶ soggetti nel regime dei "minimi" di cui all'art.1, co. da 96 a 117, della Legge n.244/07; ▶ soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a € 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di €103,29; ▶ soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

Metodi di determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
I metodi per determinare l'acconto Iva ⇒	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<p>METODO STORICO</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ al mese di dicembre 2010 per i contribuenti mensili; ▶ al saldo dell'anno 2010 per i contribuenti trimestrali; ▶ al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2010), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2010.</p> <p>Variazioni di regime</p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2011, rispetto a quella adottata nel 2010, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ contribuente mensile nel 2010 che è passato trimestrale nel 2011: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2010, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2010; ➤ contribuente trimestrale nel 2010 che è passato mensile nel 2011: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2010; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2011 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
<p>METODO ANALITICO</p>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2011, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; ▶ le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>
<p>METODO PREVISIONALE</p>	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.</p> <p>Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>

L'acconto in alcune situazioni straordinarie o particolari

In alcuni casi, il versamento dell'acconto potrebbe presentare alcune difficoltà, con riferimento alla puntuale determinazione della base di calcolo. Per esempio:

- ➔ **nel caso di contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;
- ➔ **nel caso di liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:
 - ▶ in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
 - ▶ nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;
- ➔ **nel caso di operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

La rilevanza penale degli omessi versamenti

Il termine per il versamento dell'acconto Iva, poi, rappresenta una data “spartiacque” ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine agli omessi versamenti.

La data del 27 dicembre 2011 contraddistingue il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (in questo caso del periodo di imposta 2010), se l'importo è superiore a €50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.

L'articolo 10-bis del D.Lgs. n.74/00 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute certificate) si applica negli stessi limiti (€50.000), “*anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo*”.

Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale avviene “*entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo*”, come letteralmente previsto dalla norma in esame.

In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se – alla data del 27 dicembre 2011 – non risulta versato un ammontare di Iva relativa all'anno 2010 superiore all'importo limite di €50.000.

DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2010

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **29 dicembre 2011**, scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010, non trasmessa nel termine canonico del 30 settembre 2011.

In tal modo (**presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni**) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti). Peraltro, ricordiamo anche che, ove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione del 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2011 entro il 29 dicembre prossimo consente di beneficiare dell'applicazione della sanzione in misura fissa di €258 (riducibile a €25,80 con ravvedimento), anziché di quella variabile che va dal 120% al 240% delle imposte dovute.

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2010 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, per fare qualche esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2010, ovvero un reddito occasionale percepito in tale anno, ovvero ancora la presenza di più CUD non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione per il 2010.

Onde consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2010, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva nelle risultanze delle proprie liquidazioni periodiche, possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta – denominata “lettera d'intento” – avviene attraverso apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di mancato o incompleto invio, sono previste pesanti sanzioni: si invita, pertanto, a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento . Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di “dichiarazione ricevuta”; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
Numerazione	Particolare attenzione deve essere posta alla numerazione delle lettere di intento ricevute ed alla loro trascrizione nell'apposito registro, posto che questi elementi dovranno essere successivamente indicati nella comunicazione telematica descritta in precedenza. Verso la fine dell'anno, quindi, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva dell'anno successivo (2012) e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2012 ▶ lettera di intento emessa nel dicembre 2011 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2012: in questo caso il fornitore dovrà sempre seguire la nuova numerazione progressiva del 2012 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2012.

Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica , essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.
Revoca	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione Finanziaria. <ul style="list-style-type: none"> ▶ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico.

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	⇒	Sanzione da €258 a €2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	⇒	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	⇒	Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Ravvedimento operoso

Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso contemplato dall'art.13 del D.Lgs. n.472/97.


L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore. In particolare, quindi, in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione, le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso sono le seguenti:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	➔	Sanzione pari a €32,25
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	➔	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	➔	Sanzione pari al 12,50% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente.

Il trattamento per l'impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:



In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore che possono essere, alternativamente:

- ➔ trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
- ➔ addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (in tal caso si ricorda che il riferimento al valore del benefit convenzionale deve intendersi comprensivo dell'Iva).

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

- in caso di riaddebito con fattura: sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta;
- in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente: per garantirsi l'integrale detrazione dell'Iva è comunque necessario corrispondere l'Iva su tale importo;
- esistenza di idonea prova documentale: nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2011 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2012**, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d'imposta 2011.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/11.

Compensi anno 2011	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Entro il 12/01/12	Anno 2011	Anno 2011
		Dal 13/01/12	Anno 2012	Anno 2012
Amministratore con partita Iva (fattura)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Dall'1/01/12	Anno 2012	Anno 2012

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria.

In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che va comunque verificata l'effettiva data di pagamento.

Pertanto:

nel caso di erogazione entro il 31/12/11



il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/12;

nel caso di erogazione entro il 12/01/12



il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/02/12.

Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Come ogni anno, anche il **prossimo 31 dicembre 2011** i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all’aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Dovranno essere aggiornati:

Soggetti in contabilità ordinaria	Soggetti in contabilità semplificata
Registri Iva	Registri Iva
Registro beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili
Libro Giornale	
Libro inventari	

In particolare, il Registro dei beni ammortizzabili:

- ➔ se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2011;
- ➔ se tenuto con modalità diverse, esso va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30/09/11).

Le modalità da seguire per l’aggiornamento sono:

<i>MODALITÀ DI NUMERAZIONE</i>		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/10 –31/12/10
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità	2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno. L’indicazione dell’anno può anche essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine.	2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc. Oppure 1,2,3 ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità.	2010/1, 2010/2, 2010/3 ecc.

Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l’imposta di bollo nella misura di €14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di €29,24.

Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Libri/registri	Numerazione	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione
Libro Inventari	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione
Registri Iva/II.DD.	SI	Non dovuta	

Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa per i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione, libro delle assemblee dei soci, libro delle adunanze del Collegio sindacale).

Tassa CC. GG.	
Società di capitali (*)	da €09,87 a €16,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione) cod.trib. 7085
Altri soggetti	Non dovuta

(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero. Particolari indicazioni di esonero sono previste per talune società cooperative.

Si ritiene, quindi, opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali quali il libro delle assemblee dei soci ed il libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sempre entro il 31 dicembre 2011 vanno stampati in forma libera anche i mastri (c.d. libro mastro).

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
BENI PRESSO MAGAZZINO	SI
BENI IN DEPOSITO	SI
BENI PRESSO UNITÀ LOCALI	SI
BENI DI PROPRIETÀ MA PRESSO TERZI	SI
BENI DI PROPRIETÀ ALTRUI PRESSO L'AZIENDA	NO
BENI DI PROPRIETÀ IN VIAGGIO	SI
BENI IN VIAGGIO DI PROPRIETÀ ALTRUI	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/11, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI

In prossimità delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare beni da omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.

La gestione fiscale (redditi e Iva) degli omaggi richiede attenzione su due elementi:

- ➔ la provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ la tipologia di destinatario dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Ricordiamo di seguito, in sintesi, la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore €25,82 ma inferiore o pari a €50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art.108 co.2 Tuir)	
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €25,82 ma inferiore o pari a €50		<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €50		

MODIFICHE IN MATERIA DI COLLEGIO SINDACALE DI SPA E DI SRL

Le Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183 del 12/11/11), modifica la disciplina degli organi di controllo delle Spa ed Srl, introducendo la possibilità di attribuire le funzioni di vigilanza e di revisione legale a un Sindaco unico che, al ricorrere di determinate condizioni, può prendere il posto del Collegio sindacale. Quindi, a un organo collegiale si potrebbe sostituire un organo monocratico che, oltre ai requisiti di eleggibilità previsti dall'art.2399 del codice civile, dovrà comunque essere iscritto al registro dei Revisori legali.

Le modifiche nelle Spa

Nella Spa, prima delle modifiche dovute alla Legge di stabilità, la nomina del Collegio sindacale era obbligatoria a prescindere dall'ammontare del fatturato, del Capitale sociale e dal numero dei dipendenti. La Legge di stabilità, aggiungendo un ultimo comma all'art.2397 del codice civile, introduce ora un sistema per cui l'organo di controllo resta comunque obbligatorio, confermando la regola di base, ma prevedendo che è la sua struttura che può variare – collegiale o monocratica – in funzione dell'ammontare dei ricavi o del Patrimonio netto. Quando essi, alternativamente, sono inferiori al valore di €1 milione, sarà possibile la nomina del Sindaco unico. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione inderogabile: che esista un'apposita clausola statutaria in tal senso.

Si possono così prospettare due scenari:

1	I ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di €1 milione Lo statuto PREVEDE la nomina del Sindaco unico ➔ Sarà possibile nominare il Sindaco unico.
2	I ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di €1 milione Lo statuto NON PREVEDE la nomina del Sindaco unico ➔ Deve essere nominato il Collegio sindacale.

Quindi, quando sono superati entrambi i parametri riferiti al fatturato e al Patrimonio netto, **indipendentemente dalle previsioni statutarie**, l'organo di controllo deve essere necessariamente a composizione collegiale.

Una Spa di nuova costituzione, che lo preveda nello statuto, potrà nominare il Sindaco unico ma, nel momento in cui saranno superati entrambi i parametri dimensionali di ricavi e Patrimonio netto, dovrà **tempestivamente** nominare il Collegio sindacale, e questo dovrà avvenire nell'assemblea di approvazione del bilancio dal quale risulta tale superamento.

Le modifiche nelle Srl

Rispetto alla situazione ante modifiche, la Legge di stabilità complica notevolmente la disciplina dei controlli nella Srl. Sostituendo l'art.2477 del codice civile rende, di fatto, necessari i tre seguenti passaggi, e questo per stabilire se si debba nominare un organo di controllo e, se sì, quale struttura questo possa assumere:

1. Verificare se la Srl è obbligata alla nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico); ciò accade quando:
 - a. il capitale sociale è pari o superiore a €120.000;
 - b. per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
 - i. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000;
 - ii. Attivo dello Stato patrimoniale: €4.400.000;
 - iii. Dipendenti impiegati in media: 50 unità;
 - c. la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
 - d. la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;

2. Appurato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto prevede la possibilità di nominare il Sindaco unico;
 - a. se manca la previsione statutaria, dovrà nominare il Collegio sindacale;
 - b. se esiste la previsione statutaria, dovrà fare l'ulteriore verifica di cui al punto seguente;
3. Verificare come si colloca il valore dei ricavi o del Patrimonio netto rispetto alla soglia di €1 milione:
 - a. se entrambi i parametri sono sopra soglia, dovrà nominare il Collegio sindacale;
 - b. se anche uno solo dei parametri è sotto soglia, potrà nominare il sindaco unico.

Lo schema proposto tiene conto delle recentissime indicazioni fornite da una nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha il pregio di chiarire puntualmente come si può configurare l'organo di controllo – monocratico o collegiale – e a quali condizioni. Infatti, se fosse nominato erroneamente un organo monocratico al posto di quello collegiale (il che vale anche per la Spa), tale organo sarebbe viziato da una insanabile illegittimità, così come tutti i suoi atti e, conseguentemente, gli atti societari adottati sulla base di questi. Ad esempio, una delibera di approvazione del bilancio adottata dall'assemblea sulla scorta di una relazione resa dal Sindaco unico quando si sarebbe dovuto nominare il Collegio sindacale, è una delibera viziata da illegittimità e quindi impugnabile.

Il rapporto tra sindaco unico e funzione di revisione legale è il seguente:

1. Nella Spa il Sindaco unico potrà svolgere la revisione legale se lo statuto lo prevede e se la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
2. Nella Srl il Sindaco unico somma naturalmente alla funzione di vigilanza anche quella di revisione; è lo statuto che può prevedere la scissione tra le predette funzioni.

La decorrenza delle nuove norme

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ma nella Legge di stabilità manca una regola che chiarisca meglio la loro decorrenza. La situazione più delicata riguarda i collegi sindacali in carica a tale data. Alcuni sostengono che essi decadano immediatamente, potendosi applicare la *prorogatio* fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, che dovrà così provvedere a nominare l'organo di controllo più appropriato. La tesi più convincente, tuttavia, è quella che sostiene che i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 vadano alla scadenza naturale del loro mandato. Quindi, la prima nomina del sindaco unico potrà avvenire con le assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, ma solo se il 2011 è il terzo esercizio di incarico del Collegio sindacale.

RIDOTTE LE SANZIONI IN CASO DI OMESSE COMUNICAZIONI E DEPOSITI DA ESEGUIRE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

La legge dell'11 novembre 2011, n.180, pubblicata in G.U. n.265 del 14 novembre 2011, c.d. *Statuto delle Imprese*, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni a cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l'art.2630 del Codice civile.

In sostanza, rispetto alla precedente disposizione, in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, le sanzioni amministrative pecuniarie vengono dimezzate e se l'adempimento viene eseguito entro i 30 giorni successivi, vengono ridotte ad un terzo.

La nuova formulazione dell'art.2630 c.c., prevede :

Art. 2630. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro [in precedenza erano da 206 euro a 2065 euro].

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'Ufficio del Registro delle Imprese applica la norma tenendo conto del momento della commissione della violazione. Tale momento si verifica non il giorno della presentazione dell'istanza, ma il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge per i vari adempimenti pubblicitari, tenendo conto che se tale scadenza cade dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge, in poi, troveranno applicazione i nuovi limiti edittali.

Applicazione nel periodo transitorio

Come detto, la violazione si considera commessa il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge.

1) Se tale momento è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prima della sua riforma:

Fino al 14/11/11	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Violazioni di cui all'art.2630 c.c. , 1° comma	Minimo €206,00 - Massimo €2.065,00	€412,00
Violazioni di cui all'art. 2630 c.c., 2° comma (deposito bilanci) – aumento di un terzo	Minimo €274,67 - Massimo €2.753,33	€549,34

2) Se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo coincide o è successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, così come modificata:

Dal 15/11/11	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Denunce, comunicazioni o depositi		
Violazioni di cui all'art.2630 c.c. , co.1 (comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)	Minimo €34,33 - Massimo €344,00	€68,66
Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.1 (comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)	Minimo €103,00 - Massimo €1.032,00	€206,00
Bilanci		
Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.2 – aumento di un terzo (bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)	Minimo €45,78 - Massimo €458,67	€91,56
Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.2 – aumento di un terzo (bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)	Minimo €137,33 - Massimo €1.376, 00	€274, 66

LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA SULLE PROVVISORIE

Come di consueto, avvicinandosi la fine dell'anno, coloro che percepiscono provvigioni, in presenza di determinate condizioni, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo delle trattenute fiscali di acconto **calcolate in misura ridotta**.

Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al **50%** delle provvigioni corrisposte (attualmente, si paga l'11,5%, pari al 50% del 23%) ma, qualora ci si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (in sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura del 4,6%, pari al 20% del 23%).

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- ➔ i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- ➔ i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- ➔ gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Nella tabella che segue si propone il confronto tra le due diverse misure:

	Misura ordinaria	Misura ridotta
Provvigioni	1.000,00	1.000,00
Base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
Ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00

Per godere dell'applicazione della ritenuta ridotta è **necessario inviare entro il 31 dicembre** di ogni anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un'apposita **dichiarazione**.

Si fa presente che, in deroga all'ordinario termine del **31 dicembre** dell'anno precedente, nel caso di **rapporti continuativi** la comunicazione va inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.	➔	entro 15 giorni dalla stipula;
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo o che possono far venire meno le predette condizioni	➔	entro 15 giorni dall'evento
per le operazioni occasionali	➔	entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione.

Fac simile di richiesta di ritenuta in forma ridotta da inviare a cura degli intermediari

Dichiarazione degli intermediari per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni

Agente / Intermediario:

domiciliato in _____

Codice fiscale _____ Partita Iva _____

Iscritto al R.I. di _____ al n. _____ Rea _____

Iscritto all'albo agenti di _____ al n. _____

Ditta Committente:

domiciliata in _____

Codice fiscale _____

Partita Iva _____

Il sottoscritto (*intermediario*) _____ con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d'acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal prossimo **1° gennaio 2012**, stante l'utilizzo in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediazione di commercio.

Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta d'acconto con l'aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che facciano decadere tale beneficio.

Luogo e data _____

firma _____

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 DICEMBRE 2011 AL 15 GENNAIO 2012

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 del D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

2 gennaio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spesometro Scade oggi, per i soggetti passivi Iva, il termine di presentazione della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010 relativamente alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione e di importo almeno pari ad €25.000,00.
----------------------	--

SCADENZE FISSE

15 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
16 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
16 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento del saldo Ici 2011 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ici 2011 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. Sempre oggi scade il termine per il versamento in unica soluzione con maggiorazione del 3% dell'Ici dovuta dalle persone fisiche non residenti

	<p>proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi che non abbiano versato l'acconto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazioni d'intento Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di novembre. ▪ Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2011 che presentano la dichiarazione per conto del de cuius - versamento Gli eredi delle persone decedute dopo il 16 febbraio 2011 che presentano Unico 2011 ed Irap 2011 per conto del <i>de cuius</i> devono provvedere entro oggi al versamento delle imposte dovute. ▪ Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, maturata nell'anno 2011. ▪ Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. ▪ Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ▪ Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 novembre.
<p>20 dicembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
<p>27 dicembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. ▪ Versamento dell'acconto Iva 2011

	<p>Scade il 27 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2011 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Omesso versamento Iva – reato penale Scade oggi il termine per versare l'Iva (qualora l'importo, di entità superiore a €50.000, non fosse stato ancora versato) al fine di non incorrere nella sanzione penale.
29 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolarizzazione omessa presentazione del modello Unico 2011 Ultimo giorno utile per regolarizzare, tramite invio telematico del modello, l'omessa presentazione di Unico 2011. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta pari ad €25,80 (codice tributo 8911).
30 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolarizzazione seconda rata di acconto imposte 2011 Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti della seconda rata di acconto delle imposte 2011 in scadenza al 30 novembre scorso. Si applica la sanzione ridotta al 3%. ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/11. ▪ Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre. ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre. ▪ Redazione libro inventari Per i soggetti la cui dichiarazione (modello Unico 2011) doveva essere presentata entro il 30/09/11, scade oggi il termine per la redazione e la sottoscrizione del libro inventari coi dati relativi all'anno 2010.
31 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento e stampa dei libri contabili ▪ Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2010 e per la stampa dei registri contabili per i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici".

<p style="text-align: center;">2 gennaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rinnovo dell'opzione per avvalersi del regime di trasparenza fiscale Entro oggi le società di capitali (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) in possesso dei requisiti, che intendono optare per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi degli artt.115 e 116 del Tuir, devono presentare la comunicazione di opzione. Termine ultimo anche per i soggetti che intendono rinnovare l'opzione per un ulteriore triennio. ▪ Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni Per ottenere l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta al 20% della provvigione è necessario inviare entro oggi al committente, preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi. ▪ Tassa sulle concessioni governative I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al versamento annuale entro oggi. ▪ Comunicazione <i>black list</i> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. ▪ Eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2011 che presentano la dichiarazione per conto <i>del de cuius</i> – presentazione dichiarazione Scade oggi il termine di presentazione, da parte degli eredi delle persone decedute successivamente al mese di febbraio 2011, delle dichiarazioni Unico ed Irap 2011.
<p style="text-align: center;">10 gennaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuove iniziative produttive Per i soggetti che si avvalgono dei regimi fiscali agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all' art. 13 della L. n.388/00, e che si avvalgono dell'assistenza fiscale degli uffici delle Entrate, scade il termine per la trasmissione telematica dei dati contabili relativi al trimestre solare precedente.
<p style="text-align: center;">15 gennaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00. ▪ Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.